

# I reati sui beni della Pa valutabili come «bagatellari»

**Archiviazione difficile quando in gioco c'è la tutela del prestigio e dell'imparzialità**

PAGINA A CURA DI  
**Luigi Pacifici**

La riforma che ha portato all'introduzione della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa spiega effetti anche nei reati contro la pubblica amministrazione, molti dei quali, infatti, rientrano nei limiti edittali di cui all'articolo 131 bis del Codice penale; basti pensare, ad esempio, alla corruzione impropria, all'abuso d'ufficio, al peculato d'uso e alla turbativa d'asta. Occorre tuttavia anticipare che, in materia di reati contro la Pa, la particolare tenuità del fatto sembra destinata ad avere una scarsa applicazione pratica in presenza di reati che tutelano il prestigio o l'imparzialità dell'Amministrazione, mentre maggiori spiragli applicativi potranno essere rinvenuti con riferimento a delitti posti a presidio di beni economici, conformemente ad una gerarchia valoriale che affonda le sue radici nella stessa Costituzione.

Al fine di verificare i riflessi di tali novità normative in questo specifico settore è quindi necessario interrogarsi in via preliminare su cosa si intenda per particolare tenuità dell'offesa.

Al riguardo si osserva che l'istituto si colloca a pieno titolo nel solco della concezione realistica del reato, secondo la quale l'illecito penale deve essere inteso come fatto offensivo tipico, ossia come fatto, previsto dalla legge come reato, che leda o metta in pericolo il bene giuridico tutelato. Se dunque il principio di offensività, più volte invocato in giurisprudenza, ha fin qui garantito contro la incriminazione di fatti materiali non offensivi, la particolare tenuità dell'offesa svolge ora l'ulteriore funzione di delimitare l'area di punibilità, escludendo tutto ciò che abbia determinato un'offesa al bene giuridico particolarmente lieve. Già da queste prime considerazioni si evince che la particolare tenuità dell'offesa è qualcosa di diverso rispetto alla inoffensività sostanziale, già nota al nostro diritto penale: in quest'ultimo caso, invero, il fatto è praticamente privo di alcun significato offensivo e quindi l'esistenza del reato va radicalmente esclusa; nel caso della particolare tenuità, invece, l'offesa al bene giuridico è ravvisabile, ma la stessa, in base ai parametri normativi, deve essere considerata particolarmente lieve. Il reato quindi sussiste, ma, per questioni di opportunità, il legislatore ha ritenuto che lo stesso non debba essere punibile. In quest'ottica appare condivisibile la rubrica dell'articolo 131 bis del Codice penale, che inquadra dogmaticamente il nuovo istituto non già come causa di esclusione dell'illiceità penale, ma come

causa di non punibilità, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina.

Ciò premesso, si deve rilevare che la nozione di particolare tenuità era già nota nell'ambito dei reati contro la Pa, in quanto prevista espressamente dall'articolo 323 bis Cp, sia pure sotto forma di circostanza attenuante. Al riguardo l'ultimo comma dell'articolo 131 bis Cp ha chiarito che la non punibilità si applica anche nei casi in cui la legge preveda la particolare tenuità come circostanza attenuante. Ne consegue che l'articolo 323 bis Cp troverà ormai applicazione al di fuori dei casi di non punibilità ex articolo 131 bis Cp e, quindi, limitatamente ai reati che, per cornice edittale, non rientrano nei limiti di pena previsti dal nuovo istituto (ad esempio gli articoli 317 e 319 Cp), oppure nelle ipotesi in cui il comportamento risulta abituale.

D'altro canto, l'introduzione dell'articolo 131 bis, comma 2 Cp svolge inoltre un importante ruolo interpretativo, consentendo di meglio delineare in termini generali il concetto di particolare tenuità, rilevante anche ai sensi dell'articolo 323 bis Cp. Infatti, per evidenti questioni di simmetria, si può fondatamente escludere l'applicazione di tale circostanza quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, oppure qualora abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento all'età della stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'ESCLUSIONE

La particolare tenuità non potrà essere invocata se l'autore ha abusato della scarsa possibilità di difesa da parte della vittima

La casistica. La lesione all'imparzialità è quasi sempre rilevante

## Abuso d'ufficio, l'offesa raramente è «lieve»

■ Per quanto concerne i riflessi della riforma sui singoli delitti contro la Pa, è bene soffermarsi in primo luogo sull'abuso d'ufficio, fattispecie paradigmatica sul piano teorico e di frequente applicazione pratica. Al riguardo appare pregiudiziale l'individuazione del bene giuridico tutelato da tale delitto, in quanto passaggio logico indispensabile per poter valutare la particolare tenuità dell'offesa.

Sul punto in giurisprudenza si ravvisano tre diversi orientamenti. Secondo una prima tesi, si tratterebbe di reato che tutela esclusivamente l'imparzialità e il buon andamento della Pa, con la conseguenza che il privato andrebbe inteso esclusivamente come soggetto civilmente danneggiato. La giurisprudenza prevalente opta invece per la natura plurioffensiva del delitto, individuando come oggetto di tutela anche l'interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti. La tesi preferibile, infine, distingue tra abuso di danno, avente natura plurioffensiva, e abuso di vantaggio, avente carattere monoffensivo.

Ciò posto ci si deve domandare se, muovendo da una prospettiva di plurioffensività, ai fini della sussistenza del reato in esame sia necessaria l'offesa cumulativa ad entrambi i beni giuridici tutelati o se sia sufficiente la lesione anche di uno solo di essi. Qualora infatti si opti per una "plurioffensività cumulativa" si dovrà concludere

che il reato non sia punibile nei casi in cui anche uno solo dei beni abbia subito un'offesa particolarmente tenue. Se invece si segue la tesi giurisprudenziale della "plurioffensività alternativa" si potrà sostenere, ad esempio, che, pur in presenza di un danno del privato di scarsa entità, l'abuso d'ufficio sarà comunque punibile ove l'offesa all'imparzialità della Pa assuma caratteri apprezzabili. Tali considerazioni appaiono decisive in quanto se è possibile immaginare casi di danni lievi ai privati, ben più arduo è ipotizzare abusi d'ufficio in cui l'offesa all'imparzialità della Pa si riveli particolarmente tenue. La natura stessa del reato fa sì infatti che la lesione al canone dell'imparzialità assuma quasi sempre caratteri significativi.

Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, per la corruzione impropria, in quanto il mercimonio della funzione pubblica produce inevitabilmente offese apprezzabili al prestigio e all'imparzialità della Pa. Maggiori spazi applicativi potrà invece avere il nuovo istituto in materia di peculato d'uso, poiché sono senz'altro più frequenti le condotte che determinano danni patrimoniali e al buon andamento di scarsa entità.

Allo stesso modo la causa di non punibilità potrà essere ravvisata in tutti i reati che tutelano principalmente gli interessi economici dell'Ammini-

strazione (come ad esempio l'articolo 316 bis o l'articolo 355 Cp), con la precisazione che, come già chiarito in premessa, la riforma andrà a comprimere ulteriormente l'area di intervento penale rispetto al passato, quando era possibile il ricorso alla sola categoria dell'inoffensività sostanziale.

Per quanto concerne l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il legislatore aveva già previsto una soglia di punibilità, dettagliatamente indicata all'ultimo comma dell'articolo 316 ter Cp. Ci si deve dunque domandare se tale ultima disposizione debba ora essere interpretata come una particolare concretizzazione della norma generale sulla particolare tenuità del fatto, oppure se l'articolo 131 bis Cp possa trovare applicazione anche quando la somma indebitamente percepita sia superiore a tale soglia (3.999,96 euro). Ove si opti per la seconda soluzione risulteranno inevitabili dubbi di costituzionalità legati alla sopravvenuta indeterminazione della sfera di applicazione dell'articolo 316 ter Cp, dubbi che, in verità, riguardano in modo complessivo l'intera disciplina sulla particolare tenuità del fatto. È innegabile, infatti, che l'impatto dell'articolo 131 bis Cp creerà forti incertezze applicative legate all'esatta concretizzazione di una formulazione di per sé generica e soggetta ad oscillazioni valutative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### CONTRIBUTI NON DOVUTI

Per la indebita percezione di erogazioni statali da chiarire se la tenuità si applicherà a somme superiori a 3999,96 euro

